

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 873-bis/C)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE BERTOLA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 4 dicembre 1969 (V. Stampato n. 873-bis)

modificato dall'8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 7 settembre 1970 (V. Stampato n. 2109)

d'iniziativa dei senatori CODIGNOLA, CARRARO, BERTOLA e IANNELLI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 settembre 1970*

—
Comunicata alla Presidenza il 18 novembre 1970

Nuovi provvedimenti per l'Università
—

ONOREVOLI SENATORI. — Per comprendere il contenuto del presente disegno di legge e nello stesso tempo l'atteggiamento della Commissione della pubblica istruzione, è opportuno riassumere qui la sua storia.

In data 30 ottobre 1969 la Commissione approvava, in sede deliberante, il disegno di legge (n. 873), d'iniziativa parlamentare, recante « Provvedimenti urgenti per l'Università » (divenuto poi legge 11 dicembre 1969, n. 910). Il testo originale di tali « provvedimenti » conteneva anche alcune norme sui concorsi universitari e sugli esami di abilitazione alla libera docenza (articolo 6 del disegno di legge n. 873). Durante la discussione, la Commissione aveva deciso di stralciare detto articolo, al fine di un maggiore approfondimento. Si era formato così un disegno di legge nuovo, recante il numero 873-bis, composto di un solo articolo, che ebbe inizialmente il seguente titolo: « Disposizioni transitorie sui concorsi per i docenti universitari e per le abilitazioni alla libera docenza ».

Esso venne esaminato il 12 e il 19 novembre ed il 4 dicembre 1969. In seguito alla discussione, il provvedimento fu integrato con norme aggiuntive: fra l'altro, con la previsione di un contributo addizionale di tre miliardi a favore delle opere universitarie e con una normativa provvisoria per l'assegnazione di detta somma.

Il relatore ebbe allora motivo di avvertire che non è buona tecnica legislativa approntare provvedimenti con disposizioni di contenuto troppo vario, derivando da ciò difficoltà nella formulazione del giudizio complessivo e conseguentemente nella definitiva approvazione dell'atto.

Tuttavia, il 4 dicembre 1969 il testo modificato del disegno di legge veniva accolto, in sede deliberante, dalla Commissione. Ebbe un nuovo titolo: « Nuovi provvedimenti per la Università ».

Nel corso dell'approfondita discussione, la Commissione si era trovata di fronte a contrastanti esigenze: da una parte, quella della sospensione dei concorsi universitari, opportuna per evitare il crearsi di situazioni artificialmente precostituite in vista dell'attuazione

della riforma universitaria; dall'altra, quella di non interrompere invece il normale corso della vita universitaria per un tempo che era difficile prevedere breve (quello necessario per l'entrata in vigore del nuovo ordinamento universitario) e in una congiuntura nella quale si fa sempre più viva la necessità di un aumento dei docenti e di un rapido ampliamento degli organici.

Di fronte a queste difficoltà, la Commissione aveva optato per una soluzione intermedia, portando al dicembre di ciascun anno il termine utile per il bando dei concorsi universitari e spostando alla stessa data anche il bando per le abilitazioni alla libera docenza.

La previsione era, al momento dell'approvazione, che entro il dicembre 1970, ormai prossimo, il provvedimento di riforma dell'ordinamento universitario sarebbe stato approvato almeno da questo ramo del Parlamento: si sarebbe potuto allora, con un ulteriore provvedimento legislativo, tempestivamente adeguare le norme sui concorsi alle linee indicate dalla riforma *in itinere* e contemporaneamente disciplinare di conseguenza anche la materia relativa agli esami di abilitazione alla libera docenza.

La Commissione aveva deciso altresì di modificare le procedure dei concorsi per assistente universitario, prevedendo l'abolizione delle « terne » dei vincitori.

Che i « nuovi provvedimenti » (trasmessi alla Camera dei deputati il 10 dicembre 1969) fossero, nel loro complesso, opportuni è indirettamente dimostrato dal fatto che nessuna lamentela o protesta venne avanzata nei riguardi del disegno di legge durante il periodo di tempo (circa otto mesi) che dovette trascorrere prima che la Commissione istruzione dell'altro ramo del Parlamento ne iniziasse l'esame.

Il disegno di legge venne infine approvato, in sede legislativa, anche dalla menzionata Commissione, il 7 settembre 1970; ma in un testo profondamente modificato.

Le modifiche introdotte sono infatti le seguenti: 1) sospensione *sine die* dei concorsi a cattedra e a posti di aggregato; 2) abolizione degli esami per l'abilitazione alla libera docenza; 3) soppressione della norma relati-

va all'immissione in ruolo, in soprannumero, dei « ternati » nei concorsi a cattedra universitaria degli ultimi tre anni; 4) ripristino del criterio delle « terne » nei concorsi per assistente universitario; 5) proroga del principio della libera formazione dei piani di studio.

Alcune di tali trasformazioni del testo precedentemente accolto non mancarono di suscitare perplessità in quasi tutti i settori politici della 6^a Commissione del Senato, oltre che proteste varie e contrastanti nell'ambito delle Università. Si tratta delle disposizioni contenute nel testo trasmesso dalla Camera che erano già state esaminate e respinte dalla Commissione, nella sua prima discussione del disegno di legge: talune rappresentano la negazione di quanto da essa era stato approvato con una larga maggioranza, ed in certi casi appaiono anche di incerta interpretazione e tali da far temere che la loro applicazione possa andare al di là della volontà del legislatore.

Di fronte a tutto questo, ben si possono comprendere le accennate perplessità della Commissione, divisa fra l'impulso di ripristinare il testo precedentemente approvato ed il desiderio di evitare una perdita di tempo (per quelle parti almeno sulle quali il consenso è unanime) con il rinvio del disegno di legge alla Camera dei deputati.

Il Ministro della pubblica istruzione, rendendosi conto della giustezza delle perplessità della Commissione senatoriale, ha fatto, ad essa, alcune dichiarazioni e promesse in merito alla sospensione dei concorsi universitari. La Commissione, a maggioranza, per le considerazioni sopra indicate e per le dichiarazioni del Ministro della pubblica istruzione, ha deciso di proporre l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e di presentare contemporaneamente, circa la data dei bandi e le nuove normative per i futuri concorsi universitari, il seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

con riferimento a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge recante nuovi provvedimenti per la Università, d'iniziativa dei senatori Codignola, Bertola e Iannelli,

impegna il Governo, nell'ipotesi di mancata entrata in vigore entro l'anno 1971, della riforma dell'ordinamento universitario, a presentare o a sostenere un provvedimento di legge tendente a fissare nuove norme sullo svolgimento dei concorsi a cattedre universitarie, da bandire entro il 31 dicembre 1971 ».

BERTOLA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I bandi dei concorsi a cattedra universitaria e a posti di aggregato sono sospesi fino all'emanazione di nuove norme che ne disciplinino lo svolgimento.

A partire dalla sessione del 1970 sono aboliti gli esami di abilitazione alla libera docenza.

Art. 2.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario non possono essere istituite, autorizzate o riconosciute con provvedimento amministrativo nuove istituzioni universitarie, salvo che si tratti di Facoltà o di corsi di laurea nella stessa località in cui ha sede l'Università statale o riconosciuta che ne fa richiesta.

Art. 3.

Allo scopo di sopperire a inderogabili e urgenti necessità delle opere universitarie è autorizzata per l'anno 1970 la spesa di lire tre miliardi.

La ripartizione di detta somma tra le opere universitarie in condizioni di maggior disagio è effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Alla spesa di cui sopra, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La validità dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, è prorogata fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario.

Il termine, per la presentazione da parte degli studenti dei piani di studio individuali, è fissato al 31 dicembre di ciascun anno accademico. Quello per le decisioni dei consigli di facoltà è fissato al 31 gennaio di ciascun anno accademico.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.